



# **LA FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA SOGGETTI PRIVATI**

**Torino, 17.01.2019**

**Relatore: Dott. Fabrizio Scossa Lodovico**

---

**OPEN Dot Com**

Società dei Dottori Commercialisti

## FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA – 1

Sono tenuti all'emissione della fattura elettronica i soggetti passivi Iva di cui agli articoli 4 e 5 del DPR 633/72:

- società ed enti stabiliti in Italia;
- imprenditori, artisti e professionisti residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri.

## FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA - 2

Restano esclusi dall'obbligo:

- i soggetti non stabiliti e non identificati ai fini Iva in Italia,
- soggetti esteri meramente identificati in Italia,
- i produttori agricoli “esonerati” di cui all'articolo 34 comma 6 del DPR 633/72 (Provvedimento Agenzia delle Entrate 89757/2018),
- i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio del 2011 (minimi),
- i soggetti che si avvalgono del regime forfettario,
- per il 2019, escluse dall'obbligo le operazioni i cui dati sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, (**Legge di conversione del DL 119/2018**). Divieto di emissione di fatture elettroniche (**Legge di Bilancio 2019**)

## FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA - 3

Nuovi esoneri introdotti dalla Legge n. 136/2018 in sede di conversione del D.L. 119/2018:

- Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che hanno optato per il regime speciale della Legge 398/1991 se i proventi derivanti da attività commerciali relativi al periodo d'imposta precedente non sono superiori a 65.000 euro.  
Se i proventi commerciali sono superiori a 65.000 euro la fattura è emessa per loro conto dai cessionari/committenti.

A prescindere dal volume dei proventi commerciali, per i contratti di sponsorizzazione o pubblicità, gli obblighi fatturazione e registrazione devono essere ~~adempiuti dal cessionario/committente.~~

**ABROGATO**  
**LEGGI DI BILANCIO 2019**

## ESONERO PER OPERAZIONI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERI

Restano escluse dall'obbligo in argomento le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti esteri, ovvero ricevute da questi ultimi. I dati di tali operazioni saranno acquisiti mediante apposita comunicazione istituita a partire dal 2019 (cd. esterometro).

La comunicazione deve essere effettuata mensilmente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quelli di emissione o di ricezione della fattura.

E' possibile evitare la comunicazione dei dati delle fatture emesse trasmettendo allo Sdl le fatture elettroniche nei confronti di soggetti esteri ed inserendo il codice convenzionale "XXXXXXXX".

## PROCESSO FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA FATTURE TAX FREE


Differimento al 01.09.2018 dell'obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in sgravio Iva), al fine di ottenere lo sgravio dell'Iva ai sensi dall'articolo 38-quater del DPR 633/72.

Emissione di fattura elettronica in formato xml (file diverso dalla fattura elettronica B2B) e interazione con il sistema OTELLO.

No presentazione «esterometro» per queste cessioni.



## CICLO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA





## SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SdI)

Il Sistema di Interscambio è la struttura, istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante la quale è possibile trasmettere telematicamente le fatture elettroniche e inviare le relative notifiche.

Le funzioni del Sistema di Interscambio sono sostanzialmente le seguenti:

- ricezione delle fatture sotto forma di file con le caratteristiche tecniche previste per la fattura;
- effettuazione dei controlli sui file ricevuti;
- inoltro delle fatture ai destinatari;
- invio delle notifiche relative.



## GENERAZIONE E INVIO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Le operazioni che l'operatore economico deve effettuare sono:

- predisporre la fattura in formato XML approvato;
- firmare la fattura con firma elettronica qualificata o digitale (operazione eventuale);
- inviare la fattura al Sistema di Interscambio (SdI), attraverso i canali previsti dalle specifiche tecniche dello SdI.

Un decreto potrà individuare ulteriori formati di fattura elettronica accettati, basati su standard o norme riconosciute nella UE.

## EMISSIONE, INVIO E RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Per emettere le fatture elettroniche possono essere utilizzate diverse modalità gratuite messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate:

- una procedura web,
- un'app (per dispositivi mobile),
- un software da installare su pc.

Ovviamente gli operatori possono sempre utilizzare i propri software privati per generare il file xml ministeriale.

Per trasmettere le fatture elettroniche attraverso lo SdI possono essere utilizzate la posta elettronica, la procedura web e l'app indicate in precedenza, oppure sistemi cooperazione applicativa (web service) o sistemi di trasmissioni basati su protocolli FTP. Questi ultimi due strumenti necessitano di una procedura di accreditamento del canale al SdI (stipula di accordo di servizio con SdI).

Per ricevere le fatture elettroniche i canali sono i medesimi per l'invio, ad eccezione della procedura web e l'app.


## REGISTRAZIONE INDIRIZZI TELEMATICI

Per facilitare il recapito delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un servizio di registrazione attivabile attraverso la propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Ciascun soggetto o suo intermediario possono indicare la modalità di ricezione delle fatture elettroniche. Se presente tale registrazione facoltativa, il SdI interrogherà per ogni fattura questo elenco e recapiterà le fatture a quel soggetto utilizzando quanto indicato in quell'elenco, prescindendo da quanto indicato nel file fattura.

La registrazione è facoltativa.

## REGISTRAZIONE INDIRIZZO TELEMATICO

 **Registra l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le tue fatture elettroniche**

[Info&assistenza](#)

In questa pagina puoi registrare l'indirizzo telematico dove il SdI recapiterà tutte le fatture elettroniche trasmesse dai tuoi fornitori. Puoi variare o cancellare in qualsiasi momento l'indirizzo telematico registrato.

**PIVA**

**Canale/Indirizzo registrato:**

**Codice Destinatario:**

**PEC:**

**Conferma PEC:**

[INIPEC](#)

## CONTROLLI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO - 1

Il Sdl effettua sulle fatture ricevute una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario.

Controlli effettuati:

- nomenclatura ed unicità del file trasmesso;
- dimensioni del file;
- integrità del documento se firmato digitalmente;
- autenticità del certificato di firma, se presente;
- conformità del formato fattura;
- coerenza e validità del contenuto della fattura;
- unicità della fattura;
- recapitabilità della fattura.

## CONTROLLI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO - 2

L'ultimo controllo effettuato consiste nella verifica che la stessa fattura non venga inviata più di una volta; in particolare, viene verificato che i dati relativi a:

- identificativo cedente/prestatore,
- tipologia documento,
- anno della data fattura,
- numero fattura,

non coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa.

## RICEVUTA DI SCARTO

File con firma digitale - Versione 1.0

### Notifica Scarto

- Identificativo Sdl: **129764407**
- Nome File: ... .. ↓ xml
- Data Ora Ricezione: **2018-11-27T14:55:09.000+01:00**
- Message Id: **1088405847**
- 

Lista errori	
Codice	Descrizione
00200	File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio "riportata l'indicazione puntuale della non conformità ): The value ' of element 'IBAN' is not valid. riga: 98 - colonna: 55



## RICEVUTA DI SCARTO - 2

In caso di mancato superamento dei controlli (scarto della fattura), l'emittente avrà comunque 5 giorni a disposizione per procedere ad una nuova trasmissione, senza incorrere in violazioni.

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13 del 02.07.2018 ha precisato che in caso di fattura scartata dal Sdl andrebbe preferibilmente emessa una fattura con la data e il numero del documento scartato.

E' consentita l'emissione di una nuova fattura con una diversa data e numerazione, purché risulti un collegamento con il documento precedente rifiutato che renda evidente la tempestività della fattura rispetto all'operazione documentata, o, in alternativa, l'emissione di una fattura che, pur con data e numero differenti, riporti un numerazione specifica dalla quale emerga che si è in presenza di un documento rettificativo del precedente e inserita in apposito sezionale.

## RICEVUTA DI CONSEGNA

File con firma digitale - Versione 1.0

### Ricevuta Consegna

- Identificativo Sdl: **130053482**
- Nome File: .xml
- Data Ora Ricezione: **2018-11-28T12:40:02.000+01:00**
- Data Ora Consegna: **2018-11-29T02:24:48.000+01:00**
- Destinatario: **0000000** Trasmesso su canale registrato dal **cessionario/committente**
- Message Id: **1089521088**

Nel caso di esito positivo dei controlli, il Sistema di Interscambio trasmette:

- la fattura elettronica al destinatario e il file con i metadati;
- una ricevuta di consegna al soggetto trasmittente, entro 5 giorni;

Il Sdl mette a disposizione il duplicato informatico della fattura elettronica nell'area web del cessionario/committente.

## RICEVUTA IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGNA

Elemento XML	Descrizione funzionale	Formati e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze	Dim. min-max
IdentificativoSDI	Numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto	Formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 36
NomeFile	Nome attribuito al file secondo le regole riportate su Disciplinare Tecnico	Formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 50
Hash	Hash del file trasmesso calcolato con algoritmo SHA-256	Formato alfanumerico	<1..1>	unbounded
DataOraRicezione	Data e ora in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio	Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD-HH:MM	<1..1>	16
DataOraMessaADisposizione	Data e ora in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Interscambio	Il formato della data è rappresentato secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD-HH:MM	<1..1>	16
RiferimentoArchivio	Opzionale. Valore presente nel caso di Ricevuta di consegna relativa a fattura appartenente a file archivio.	Campo complesso	<0..1>	
Descrizione	Opzionale. Descrizione delle motivazioni di mancata consegna	Formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 255
MessageId	Identificativo del messaggio	Formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 36
PecMessageId	Opzionale. Presente solo nel caso di messaggi inviati con il canale PEC. Identificativo proprio del messaggio PEC	Formato alfanumerico	<0..1>	unbounded
Note	Opzionale. Campo contenente eventuali informazioni aggiuntive	Formato alfanumerico	<0..1>	unbounded

Nel caso in cui per cause tecniche non imputabili al Sdl il recapito non fosse possibile, il Sdl emette ricevuta di impossibilità di consegna e mette a disposizione al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. In questo caso, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare per vie diverse da Sdl al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

## MOMENTO EMISSIONE FATTURA

Nel mondo delle fatture elettroniche B2B sono state eliminate le notifiche di accettazione e rifiuto che sono e restano presenti solo nel caso di fatture emesse nei confronti della PA.

In caso di fattura errata da parte del cessionario/committente deve essere richiesta la correzione del documento.